

Dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità concernenti i titolari di incarichi dirigenziali.

Il sottoscritto ALESSANDRO BERTASI nato a [REDACTED] dipendente del Comune di Vicenza con contratto a tempo determinato di dirigente, in relazione alla proroga dell'incarico di Dirigente del Settore "Comunicazione, Informazione, Portale della Città" di cui alla nomina pgn 150216/2026 del 10/9/2026, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

- ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dell'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

DICHIARA

1) che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico contenute nei seguenti articoli del D. Lgs. n. 39/2013 e precisamente:

a) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato per i reati di cui all'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 39/2013;

b) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. 39/2013;

c) di non ricoprire e non aver ricoperto nell'anno precedente cariche o incarichi in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Vicenza (ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. e del medesimo decreto vanno intesi: cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, posizioni di dirigente, svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente), secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. 39/2013, salvo le ipotesi previste dal comma 1-bis del medesimo articolo;

d) di non svolgere e di non aver svolto nell'anno precedente attività professionali in proprio regolate, finanziate o retribuite dal Comune di Vicenza, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. 39/2013, salvo le ipotesi previste dal comma 1-bis del medesimo articolo;

e) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati al comune (art. 9 comma 1 del D. Lgs. 39/2013);

f) di non svolgere alcuna attività professionale regolata o comunque finanziata dal comune (art. 9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);

g) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'articolo 11 comma 3 e 12 del D. Lgs. 39/2013, con le esclusioni del comma 4-bis del medesimo articolo¹;

1 Articolo 11 co. 3 D. Lgs. n. 39/2013:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Articolo 12 D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i:

- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità o inconferibilità eventualmente sopravvenute in epoca successiva alla presente dichiarazione;
- i) di impegnarsi a rinnovare annualmente la presente dichiarazione;
- 2) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- 3) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet del Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 39/2013.

Vicenza, 11.09.2026

Il Dirigente
dott. Alessandro Bertasi
(documento firmato digitalmente)

-
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
 - 4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.